
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli

(Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

del xx.xx.2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «carrozzella per invalidi» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

Art. 4 cpv. 5 lett. g e h

⁵Inoltre, nel traffico interno:

- g. la licenza di condurre delle categorie B ed F autorizza a condurre motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numero 3 OETV;
- h. la licenza di condurre della categoria M autorizza a condurre motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numero 4 OETV.

Art. 5 cpv. 2 lett. e e lett. f

²Non necessitano di una licenza di condurre le persone che conducono:

- e. una sedia a rotelle motorizzata con una velocità massima di 10 km/h;
- f. una motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numero 4 OETV.

Art. 25 cpv. 1, secondo periodo

¹Chi vuole trasportare professionalmente persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2) con veicoli delle categorie B o C, delle sottocategorie B1 e C1 oppure della categoria

RS

speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. Ne sono escluse le motoleggere che rientrano nelle categorie B o F.

II

La presente ordinanza entra in vigore il GG. MMMM. AAAA.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

